

# ***Policy di Gestione dei conflitti di interesse***

delibera del 28/01/2008

delibera del 15/12/2008

delibera del 17/09/2012

delibera del 23/04/2018

Versione 4.0

## INDICE

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI .....</b>	<b>4</b>
2.1	<b>I SOGGETTI RILEVANTI.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE.....</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>AGGIORNAMENTO DELLA POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....</b>	<b>12</b>
	<b>ALLEGATI .....</b>	<b>13</b>

## 1 Introduzione

La "Markets in Financial Instruments Directive II" è la Direttiva n. 65 approvata dal Parlamento e dal Consiglio europeo nel 2014 (di seguito "MiFID II") che, dal 3 gennaio 2018, introduce nei mercati dell'Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari e la prestazione dei servizi di investimento.

Tra le varie disposizioni la MiFID II riconosce che data la gamma sempre più ampia di attività che molte imprese di investimento esercitano simultaneamente è aumentata la possibilità di insorgenza di conflitti tra tali diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto necessario prevedere norme volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti. Le imprese di investimento hanno il dovere di adottare ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi. Sono soggetti a tale norma anche i conflitti d'interesse determinati dall'ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e da piani di incentivazione delle imprese di investimento.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalle imprese di investimento per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'impresa informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. Le imprese di investimento devono elaborare, applicare e mantenere una efficace politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui l'impresa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.

La normativa MiFID II dispone che le imprese di investimento, nel valutare l'ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell'attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Tale disposizione rappresenta un'applicazione diretta del "criterio di proporzionalità", in base al quale le imprese di dimensioni ridotte possono derogare al principio di completa separatezza organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale impianto comporterebbe costi eccessivi.

Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitti di interesse infatti, ai fini dell'attuazione di un'efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, la Banca formula provvedimenti in base alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività.

La Banca, in quanto impresa di investimento, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia

evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.

Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi e di attività di investimento viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario e nazionale.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per sé illeciti.

La Banca pertanto con il presente documento provvede a:

- **individuare**, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto dell'impresa di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare **un conflitto di interesse** che possa ledere gli interessi di uno o più clienti
- **definire** le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire i **conflitti di interesse**
- **identificare le informazioni da fornire ai clienti**, nel caso in cui le misure adottate non siano sufficienti ad evitare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti medesimi.

## 2 Relazioni con altre norme e documenti

Le linee guida contenute nella presente *Policy* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le presenti indicazioni in oggetto, unitamente a quelle contenute nella *Policy* sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini, nella *Policy* di Classificazione della Clientela, nella *Policy* sugli Incentivi, nella *Policy* di Product Governance e Consulenza e nella *Policy* Operazioni Personali, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui uniformare la prestazione dei servizi d'investimento.

Le linee guida definite nelle suddette *Policy* devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Al fine di assicurare una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono ufficializzati e resi disponibili a tutto il personale della Banca ed agli eventuali collaboratori esterni interessati alla prestazione dei servizi di investimento tramite i consueti

canali di comunicazione e dovranno essere recepiti nelle disposizioni interne (disposizioni di lavoro, ods, ecc.).

La sintesi della presente Policy è recepita nel documento "Informativa precontrattuale", che la Banca fornisce al cliente o al potenziale cliente in tempo utile prima della stipula del contratto quadro, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse. Tale sintesi contiene le informazioni principali sulla gestione dei conflitti di interesse che la Banca adotta.

Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la propria politica in materia, consegnando ad esempio la presente *Policy*.

## 2.1 I soggetti rilevanti

Per quanto attiene i servizi di investimento e/o accessori prestati, nella Banca sono individuati quali "soggetti rilevanti":

- i. i componenti degli organi aziendali i soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, i dirigenti o i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- ii. i dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della stessa Banca;
- iii. le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della Banca stessa.

La Banca individua nell'allegato 1 alla presente Policy, quali soggetti rilevanti le seguenti figure:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i componenti del Collegio Sindacale;
- i componenti della Direzione Generale;
- i dipendenti che sono nominativamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale alla prestazione delle attività e servizi di investimento ed accessori.

### 3 Mappatura delle tipologie dei conflitti di interesse

Nella presente *Policy*, la Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e attività di investimento.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dell'Istituto.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti **requisiti**, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile *ex ante*. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate *ex post*, circa il manifestarsi di un conflitto, non dovranno essere prese in considerazione;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa, possano trovarsi in una delle situazioni di seguito illustrate:

- a. possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- b. essere portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c. possibilità di ottenere un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d. svolgere la medesima attività del cliente;
- e. ricevere o poter ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di beneficio monetario o non monetario o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.  
Più specificatamente la disciplina degli incentivi viene elaborata dalla Banca mediante adozione di apposita *Policy*.

Nella mappatura operata la Banca tiene conto del Sistema di appartenenza, cioè del Sistema del Credito Cooperativo, della struttura del medesimo e delle attività svolte.

La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- a. tipologia di **servizio di investimento** prestato;
- b. tipologia di **strumento finanziario** oggetto del servizio;
- c. **unità organizzativa** cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal *Regolamento aziendale*;
- d. **modalità operative** di erogazione del servizio di investimento.

Ciascuna combinazione costituisce una situazione di potenziale conflitto di interessi, che, ancorché non idonea a generare un pregiudizio al cliente sulla scorta delle informazioni disponibili al momento della mappatura, è opportuno sia rilevata nella Politica al fine di essere monitorata e, se del caso, consentire l'individuazione di misure adeguate per la gestione.

I "**servizi e attività di investimento**" considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- 1 Ricezione e trasmissione di ordini;
- 2 Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- 3 Negoziazione per conto proprio;
- 4 Collocamento senza impegno irrevocabile
- 5 Consulenza in materia di investimenti;

I "**servizi accessori**" considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- 1 Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato;
- 2 Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito;
- 3 Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- 4 Servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento;
- 5 Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari;

- 6 Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B dell'allegato 1 della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti 5), 6), 7) e 10) della medesima direttiva, se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori;

La Banca individua, inoltre, l'insorgenza di potenziali conflitti di interesse nelle seguenti ipotesi:

- attivazione di programmi di bonus interni definiti per singolo prodotto finanziario
- assegnazione di obiettivi di budget definiti per singolo prodotto finanziario
- applicazione di sistemi incentivanti che legano in maniera direttamente proporzionale la retribuzione dei soggetti rilevanti ai volumi realizzati.

Gli incentivi ricevuti o pagati dalle imprese di investimento da ovvero a Terzi, sono disciplinati e gestiti dalla Banca mediante adozione della *Policy sugli incentivi*. La negoziazione per conto proprio, per il portafoglio istituzionale (proprietary trading), di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi, ancorché finanziati o partecipati in misura rilevante dalla Banca o da una società del Gruppo o Sistema non è rilevata come un conflitto di interesse.

La Banca, inoltre, valuta che potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa, ovvero da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne deriva la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- delle imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante;
- di fornitori strategici della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui la Banca ha rapporti di affari e/o partecipazioni in altre società;
- delle società facenti parte del Gruppo Bancario Iccrea;
- delle società con cui la Banca ha accordi di collocamento/distribuzione;
- collocate sulla base di un impegno irrevocabile.



Con riferimento ai soggetti affidati dalla Banca, si ha un finanziamento "rilevante" quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%.

I conflitti di interesse rilevati dalla Banca sono censiti all'interno del *registro* dei conflitti di interesse e nell'allegato 2 "*Mappatura dei conflitti di interesse*" della presente *policy*.

#### **4 Gestione dei conflitti di interesse**

Al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento e/o servizi accessori erogati, la Banca considera la rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Nessun rilievo assume la natura del cliente i cui interessi possono essere pregiudicati dai conflitti. La Banca adotta adeguate misure di gestione applicate parimenti per la clientela al dettaglio, per la clientela professionale, per le controparti qualificate.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività in conflitto, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le **possibili misure di gestione dei conflitti di interesse** individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- a. soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b. soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti, le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- c. procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente (Regolamento Processo Finanza);
- d. procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- e. procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La materia è oggetto di specifica trattazione nel documento relativo alla "Policy sulla *strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*", alla quale si rimanda per ogni dettaglio;

- f. un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza (Codice Etico e Policy Operazioni Personali);
- g. soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- h. misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento o servizio accessorio;
- i. misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

I **conflitti di interesse** sopra individuati **sono stati gestiti dalla Banca** attraverso:

- l'adozione di un **efficace modello operativo**;
- una **chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità**;
- l'adozione di **procedure interne e punti di controllo**;
- la disposizione di mirate **regole di condotta**.

Per quanto attiene ai potenziali conflitti di interesse che potrebbero insorgere contestualmente all'attivazione di eventuali programmi di bonus interni e/o sistemi incentivanti e/o assegnazione di obiettivi per singolo prodotto finanziario, la Banca definisce di prevenire l'insorgenza di tali fattispecie assegnando obiettivi di budget e/o congegnando sistemi incentivanti e/o programmi di bonus interni che non prescindano dalla cura dell'interesse del cliente, che prevedano una diversificata distribuzione dei prodotti finanziari, che non siano di ostacolo e anzi promuovano ogni comportamento onesto, equo e professionale da parte dei soggetti rilevanti.

La Banca fornisce una descrizione delle misure di gestione che intende intraprendere al fine di limitare il rischio associato ad azioni in conflitto con gli interessi della clientela. Si rinvia al dettaglio fornito nell'*Allegato 2 – Mappatura dei conflitti di interesse*, nel quale sono evidenziati i conflitti e le misure di gestione adottate al fine di contrastare le diverse fattispecie di conflitti di interesse. La Banca nell'individuazione delle modalità di gestione dei conflitti di interesse tiene conto che l'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica sui conflitti di interesse della Banca.

## 5 Informativa sui conflitti di interesse

La Banca fornisce una sintesi della presente politica di gestione dei conflitti di interesse e una descrizione generica dei potenziali conflitti di interesse all'interno dell'Informativa precontrattuale, consegnata preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento, alla clientela o potenziale clientela.

Inoltre, la Banca provvede a comunicare chiaramente alla clientela i casi in cui le disposizioni organizzative e amministrative adottate per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

Al fine di fornire la comunicazione di dettaglio sui conflitti di interesse che non risultano efficacemente gestiti, la Banca alimenta all'interno della procedura il registro dei conflitti di interesse (di cui al paragrafo 6 del presente documento). La Banca provvede a mappare all'interno del suddetto registro anche tutte le informazioni da inserire nella comunicazione da fornire alla clientela nel documento "allegato con le informazioni sui costi, gli eventuali incentivi e conflitti di interesse". In particolare le informazioni che la "disclosure" deve includere sono:

1. la natura generale del conflitto;
2. le fonti dei conflitti di interesse;
3. i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse;
4. le azioni intraprese per attenuare i rischi.

La comunicazione deve inoltre indicare chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione di dettaglio sui conflitti di interesse non costituisce una autorizzazione a procedere bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

La Banca identifica all'interno del "registro dei conflitti di interesse" e nella "Mappatura dei conflitti di interesse", di cui all'allegato 2 del presente documento le tipologie di conflitto per le quali occorre dare adeguata informativa alla clientela.

Nel caso nuove tipologie di operatività, non esaminate in questo documento, evidenziassero conflitti di interesse che è necessario rendere noti al cliente, la Banca preliminarmente all'erogazione del servizio di investimento, nelle more dell'aggiornamento della policy sui conflitti di interesse, aggiornerà il registro conflitti di interesse e la mappatura dei conflitti di interesse.

## 6 Il registro dei conflitti di interesse

Il **registro** dei conflitti di interesse tiene traccia di tutti i conflitti di interesse che possono sorgere o che sono sorti in relazione alla prestazione di un servizio di investimento e/o servizio accessorio. La Banca mantiene il **registro**, rilevando, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse:

- che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento;
- per le quali si ravvede la necessità di dare informativa alla clientela.

Nel registro sono riportati i tipi di servizi di investimento svolti dalla Banca per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. All'interno del registro dei conflitti di interesse la Banca alimenta le seguenti sezioni:

1. Servizi di investimento in potenziale conflitto;
2. Descrizione del potenziale conflitto di interesse;
3. Descrizione della fattispecie di conflitto di interesse;
4. Descrizione della modalità di gestione dei conflitti di interesse;
5. Indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione;
6. Descrizione dell'inefficacia delle misure di gestione;
7. Indicazione della necessità di dare disclosure del conflitto alla clientela;
8. Ente emittente.

Il registro in oggetto costituisce l'**archivio storico** di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione e **alimenta l'informativa di dettaglio** che viene fornita alla clientela quando si ritiene che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

La mappatura esemplificativa allegata alla presente policy deve essere aggiornata dalla Banca in base alla proprie casistiche di conflitto così come il registro dei conflitti di interesse.

La corretta amministrazione e gestione del registro dei conflitti è in capo al Responsabile interno *Compliance* della Banca che provvede al suo aggiornamento con cadenza almeno **annuale** e che avrà, dunque, il compito di amministrare il registro, e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi, o in possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti. Inoltre, un report sui conflitti di interessi che sono sorti o che possono sorgere è fornito al CdA della Banca.



## 7 Aggiornamento della policy di gestione dei conflitti di interesse

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, la Banca ha deciso di sottoporre a verifica l'intero contenuto della presente *policy* e la sezione dei conflitti presente all'interno dell'informativa precontrattuale, con cadenza almeno **annuale** e adotta misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

Inoltre la Banca provvede alla rivisitazione della propria Policy:

- nel caso di mutamento rilevante dell'operatività in tema di servizi di investimento;
- nel caso di identificazione di nuovi conflitti di interesse;
- qualora sorgano circostanze che dovessero inficiare la validità della strategia seguita.

**ALLEGATI**

1	Elenco dei soggetti rilevanti	 Policy Conflitti di interesse - All 2 - Ele
2	Mappatura dei conflitti di interesse	 Mappatura esemplificativa confl

## Allegato 1

### Elenco dei soggetti rilevanti alla data del 23/04/2018

<b>RUOLO RICOPERTO in AZIENDA</b>
Amministratori
Sindaci
Direttore Generale
Vice-Direttori Generali
Responsabile Area Finanza
Responsabile Servizio Finanza Retail
Addetti Servizio Finanza
Addetti Servizio Finanza Retail
Responsabile di filiale
Vice-responsabile di filiale
Soggetti autorizzati alla prestazione servizi di investimento (non già identificati sopra)

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del conflitto di interesse potenziale	Fattispecie di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione	Descrizione dell'inefficacia delle misure di gestione	Disclosure	Ente emittenti degli strumenti finanziari interessati
1	Ricezione e trasmissione di ordini o Esecuzione di ordini	La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini/esecuzione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta: - lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione o emesso da un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni dirette o indirette o altri rapporti commerciali o da Società appartenente al sistema del Credito Cooperativo (es. negoziatore unico Iccrea Banca Spa società del gruppo a cui vengono trasmessi gli ordini); tali legami possono costituire una fonte di reddito; - il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi.	b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo. c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.	Per quanto concerne la lett. c), le misure che assicurano il rispetto della priorità di ricezione degli ordini sono contenute: - nel Regolamento processo Finanza che disciplina le regole di inserimento degli ordini in procedura, al fine di prevedere uno specifico divieto per gli operatori autorizzati di favorire alcuni clienti a scapito di altri nell'attività di trasmissione degli ordini ricevuti. - le Procedure informatiche di interconnessione garantiscono il rispetto delle priorità di inserimento/ricezione degli ordini.	Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela	Con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse riconducibile alla lett. b), la Banca dovrà darne adeguata disclosure, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.	SI	Emittenti degli strumenti e prodotti finanziari trattati in RTO inseriti nella Policy di trasmissione degli ordini (es. Iccrea Banca Spa)
2	Ricezione e trasmissione di ordini Negoziazione per conto proprio	Nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione, la Banca potrebbe eseguire l'ordine di un cliente con contropartita il portafoglio di proprietà, anziché trasmettere l'ordine ad un individuato broker terzo. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso.	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	Nella scelta del servizio di investimento (ricezione e trasmissione versus negoziazione in c/proprio), in corrispondenza del medesimo strumento finanziario, la Banca non deve pregiudicare gli interessi dei clienti. Le misure di gestione adottate sono: - formalizzazione della strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini dei clienti (Execution/Transmission Policy), nella quale sono indicate per ciascuna tipologia di strumento finanziario trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzione/broker contemplate/; - istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori di front office, tali da garantire la tutela degli interessi della clientela. In particolare, la negoziazione in c/proprio di titoli non di propria emissione è stata limitata solo a ordini per strumenti finanziari non altrimenti indirizzabili sul mercato ad altri intermediari, è prevista solo in casi eccezionali non gestibili in RTO fermo restando il rispetto della best execution e senza pregiudicare gli interessi dei clienti; - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che prestano il servizio di ricezione e trasmissione di ordini dalle performance conseguite nell'ambito della gestione del portafoglio di proprietà; - separazione funzionale tra le unità organizzative di Direzione Centrale, che possono operare sul portafoglio di proprietà da quelle di front office che non possono operare sul portafoglio di proprietà.	Le misure organizzative individuate vengono giudicate sufficienti		NO	Strumenti presenti nel portafoglio di proprietà o strumenti obbligazionari non quotati su nessun mercato

3	<p>Ricezione e trasmissione di ordini Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<p>Al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di conflitto in oggetto, la Banca adotta le seguenti misure di gestione: - il Regolamento del processo Finanza prevede un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela; - la Banca garantisce l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari. Non si è dotata di alcun sistema incentivante.</p>	<p>Le misure organizzative individuate vengono giudicate sufficienti</p>	<p>NO</p>	<p>Strumenti finanziari trattati in RTO inseriti nella Policy di trasmissione degli ordini</p>
4	<p>Negoziare per conto proprio</p>	<p>L'esecuzione in conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie: - le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri. Tali eventualità potrebbero manifestarsi sia su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione sia, più genericamente, su strumenti finanziari non quotati o quotati su Mercati Regolamentati illiquidi; - la Banca è emittente degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.</p>	<p>La Banca ha adottato le seguenti misure di gestione: - ha stabilito un processo di pricing oggettivo e strutturato deliberando una Policy di valutazione e pricing e si è dotata di Regole interne di negoziazione, che definiscono regole certe nella negoziazione in contropartita diretta; - la politica di determinazione dei prezzi è trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative, che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori. Nell'ipotesi in cui la Banca sia emittente dello strumento finanziario oggetto del servizio di investimento, tale circostanza dovrà essere resa nota ai clienti mediante apposita disclosure, in quanto le misure di gestione, che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di mitigare il rischio di pregiudizio per i clienti</p>	<p>Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela</p>	<p>Se lo strumento negoziato in conto proprio è emesso dalla Banca che presta il servizio di negoziazione le modalità di gestione non riducono il rischio derivante dal conflitto</p>	<p>SI</p> <p>Obbligazioni di propria emissione</p>
5	<p>Negoziare per conto proprio Collocamento, senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (Distribuzione di prodotti finanziari)</p>	<p>Nell'ambito dell'erogazione del servizio di negoziazione in conto proprio potrebbe verificarsi l'eventualità che la Banca presti al cliente il servizio di collocamento sui medesimi strumenti finanziari al fine di lucrare margini commissionali più alti.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo c) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio</p> <p>Il conflitto sussiste quando il modello operativo dell'attività di intermediazione prevede che gli stessi strumenti finanziari siano trattati in negoziazione conto proprio e mediante il servizio di collocamento.</p>	<p>Le misure di gestione sono: - istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori di front office, tali da garantire la tutela degli interessi della clientela. In particolare, nella scelta del servizio di investimento (negoziare conto proprio versus collocamento), in corrispondenza del medesimo strumento finanziario, la Banca non deve pregiudicare gli interessi dei clienti. Le Regole interne adottate prevedono che le eventuali negoziazioni in conto proprio di titoli in corso di collocamento (obbligazioni proprie) sono vietate fino al termine del periodo di collocamento. Tale circostanza dovrà comunque essere oggetto di informativa alla clientela; - indipendenza del sistema retributivo degli operatori di front office rispetto alle performance conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento.</p>	<p>Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela</p>	<p>Se lo strumento negoziato in conto proprio può essere anche oggetto di collocamento le misure di gestione non sono considerate efficaci a ridurre il rischio derivante dal conflitto</p>	<p>SI</p> <p>Obbligazioni di propria emissione</p>



6	<p><b>Negoziatore per conto proprio</b> <b>Consulenza in materia di investimenti</b></p>	<p>Le fattispecie di conflitto si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, congiuntamente alle prestazioni del servizio di negoziazione conto proprio, svolgesse anche attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza</p>	<p><b>a)</b> possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; <b>b)</b> la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; <b>d)</b> la Banca svolga la medesima attività del cliente.</p>	<p>Al fine di mitigare i rischi connessi al conflitto in oggetto la Banca, poiché non è possibile attuare una segregazione dei compiti tra gli operatori addetti allo svolgimento dei servizi di consulenza e negoziazione conto proprio di ordini, garantisce l'indipendenza del sistema retributivo degli operatori dell'area interessata rispetto a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari. Tale misura di gestione non è sufficiente a mitigare il rischio di ledere gli interessi della clientela, la Banca fornisce adeguata informativa (disclosure).</p>	<p>Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela</p>	<p>Se la Banca non è in grado di adottare le modalità di gestione associate e quindi non riduce il rischio derivante dal conflitto deve darne informazione al cliente</p>	<p>SI</p>	<p>Obbligazioni di propria emissione</p>
7	<p><b>Collocamento, senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente(Distribuzione di prodotti finanziari)</b></p>	<p>Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto:- potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di propria emissione;- gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento;- trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto;- trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante", ovvero quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%.</p>	<p><b>a)</b> possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;<b>b)</b> la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;<b>c)</b> la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;<b>e)</b> la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio</p>	<p>Da una prima analisi delle fattispecie di conflitti di interesse rilevate, sembra potersi escludere la possibilità di adottare misure organizzative atte a mitigare il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti. Pertanto, tali conflitti saranno oggetto di adeguata disclosure alla clientela. Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e), al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi "illegittimi" viene condotta un'attività volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi. In caso di ammissibilità di tali incentivi, questi saranno resi noti ai clienti (disclosure). La Banca comunque garantisce l'indipendenza del sistema retributivo degli operatori dell'area interessata rispetto a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari.</p>	<p>Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela</p>	<p>Fattispecie a), b) e c) non risultano gestibili</p>	<p>SI</p>	<p>Emittente è la Banca o uno degli Istituti di Categoria del Credito Cooperativo o una società finanziata dalla Banca in maniera rilevante. L'emittente ha stipulato accordi di distribuzione con la Banca che prevedono retrocessioni(incentivi) per la stessa.</p>
8	<p><b>Collocamento, senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (Distribuzione di prodotti finanziari)</b> <b>Consulenza in materia di investimenti</b></p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p><b>a)</b> possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente <b>b)</b> la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo <b>c)</b> la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato <b>e)</b> la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p>	<p>La Banca procede con l'abbinamento del servizio di consulenza al collocamento di strumenti finanziari, in quanto da tale combinazione ne deriva un comportamento maggiormente attento e responsabile nei confronti degli interessi della clientela. In tale circostanza, infatti, la Banca si trova a valutare le istanze della clientela, raccomandando solo ed esclusivamente strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della stessa. Misure di gestione: - obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela; - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, viene garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle performance perseguite nella prestazione del servizio di collocamento. La Banca non ha un sistema incentivante. Al fine di scongiurare l'eventuale esistenza di incentivi "illegittimi" riconducibili alla fattispecie prevista alla lett. e) dell'art. 24, viene condotta un'attività volta</p>	<p>Le misure organizzative individuate vengono giudicate sufficienti</p>	<p>NO</p>	<p>Emittenti degli strumenti/prodotti finanziari collocati dalla banca (come obbligazioni proprie, CD etc.) Emittenti che hanno stipulato accordi di distribuzione con la Banca che prevedono retrocessioni(incentivi) per la stessa.</p>	

				all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi (sia per il servizio di consulenza, sia per il servizio di collocamento). La consulenza abbinata al collocamento permette, peraltro, di presumere l'accrescimento della qualità dei servizi resi alla clientela, che costituisce uno dei requisiti principali per rendere legittimi gli incentivi percepiti nella prestazione del servizio di collocamento.				
9	<b>Consulenza in materia di investimenti</b>	La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non vengano abbinata la prestazione di altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emesse da società con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p>	<p>I rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, non possono essere mitigati mediante l'adozione di opportune misure organizzative. Pertanto, tali conflitti dovrebbero essere oggetto di adeguata disclosure. Pur non prescendendo ulteriori conflitti di interesse, la Banca nella prestazione di tale servizio di investimento dovrebbe adottare una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza);</li> <li>- garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e registrando documenti comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritti;</li> <li>- ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela.</li> </ul>	Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela	I conflitti non sono mitigati quando lo strumento è emesso dalla Banca, da una società del Sistema di Credito Cooperativo o da una società con cui si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari	SI	Emittente è la Banca o uno degli Istituti di Categoria del Credito Cooperativo o una società finanziata dalla Banca in maniera rilevante. L'emittente ha stipulato accordi di distribuzione con la Banca che prevedono retrocessioni (incentivi) per la stessa.
10	<b>Commercializzazione di servizi d'investimento altrui</b>	Nell'ambito della commercializzazione di servizi di investimento altrui, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto: - trattasi di servizi per i quali soggetti terzi (i fornitori dei servizi) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per la commercializzazione del servizio in oggetto; - trattasi di servizi offerti da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</p> <p>e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p>	La Banca adotta le seguenti misure di gestione: - con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e), al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi "illegittimi" viene condotta un'attività volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi. In caso di ammissibilità di tali incentivi, questi saranno resi noti ai clienti (disclosure in informativa precontrattuale), dal fornitore del servizio commercializzato (con cui il cliente ha una diretta relazione contrattuale), che risulta direttamente responsabile del rispetto di tutte le regole di relazione con l'investitore prescritte dalla normativa, sebbene per l'esecuzione delle stesse si avvalga di altra impresa, mediante esternalizzazione di funzioni o attività.	Le misure organizzative individuate vengono giudicate sufficienti		NO	Servizio di Gestione di portafogli offerto da Cassa Centrale Banca Servizi di ricezione trasmissione ordini mediante trading on line offerti da Directa SIM



Fano

*Policy di "Gestione dei conflitti di interesse"*

---